



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 22/03/2022

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

INDICE GENERALE

TITOLO I - Principi generali

- Art.1 - Oggetto del regolamento e ambito di applicazione
- Art.2 - Valori etici e culturali
- Art.3 - Finalità
- Art.4 - Definizioni
- Art.5 - Competenze del Comune
- Art.6 - Servizio di tutela degli animali
- Art.7 - Associazioni di volontariato

TITOLO II - Disposizioni generali

- Art. 8 - Detenzione di animali
- Art. 9 - Prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali
- Art. 10 - Smarrimento di animali
- Art. 11 - Avvelenamento di animali e trappole
- Art. 12 - Detenzione ed esposizione di animali negli esercizi commerciali fissi
- Art. 13 - Detenzione ed esposizione di animali negli esercizi commerciali ambulanti e occasionali
- Art. 14 - Macellazione animali
- Art. 15 - Inumazione di animali
- Art. 16 - Divieto di utilizzo di animali per accattonaggio
- Art. 17 - Accesso ai luoghi ed aree pubbliche, agli esercizi commerciali, agli uffici aperti al pubblico e ai mezzi di trasporto pubblico
- Art. 18 - Pet Therapy (Interventi Assistiti con Animali – IAA) e cani per disabili
- Art. 19 - Attraversamento di animali, barriere anti-attraversamento, sottopassaggi e cartellonistica
- Art. 20 - Interventi urbanistico-edilizi e lavori pubblici
- Art. 21 - Obbligo di soccorso
- Art. 22 - Scelte alimentari

TITOLO III – Disposizioni per le singole specie

Capo I - Gatti

- Art. 23 - Disposizioni generali
- Art. 24 - Censimento delle colonie feline
- Art. 25 - Procedura per la mappatura delle colonie feline
- Art. 26 - Controllo sanitario e cura delle colonie feline censite
- Art. 27 - Cura delle colonie feline da parte delle gattare/i
- Art. 28 - Oasi felina
- Art. 29 - Caratteristiche delle strutture a scopo professionale
- Art. 30 - Rinvenimento di gatti

CAPO II - Cani

- Art. 31 - Dimensioni dei recinti ad uso privato e custodia
- Art. 32 - Anagrafe canina, rinvenimento di cani
- Art. 33 - Attività motoria, rapporti sociali - Aree e percorsi per cani
- Art. 34 - Disposizioni per le strutture adibite a canile e pensioni private
- Art. 35 - Accesso al canile e attività di collaborazione con il volontariato
- Art. 36 - Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione
- Art. 37 - Obbligo di raccolta delle deiezioni

CAPO III - Fauna selvatica e animali esotici

Art. 38 - Fauna selvatica
Art. 39 - Api e insetti impollinatori
Art. 40 - Detenzione di animali esotici

CAPO IV - Equidi

Art. 41 - Principi
Art. 42 - Norme di tutela
Art. 43 - Norme di tutela per gli equidi utilizzati per il trasporto turistico

CAPO V - Volatili

Art. 44 - Tutela dei volatili
Art. 45 - Prescrizioni circa le gabbie
Art. 46 - Colombi e gabbiani

CAPO VI - Animali acquatici

Art. 47 - Detenzione di specie animali acquatiche
Art. 48 - Tutela delle specie animali acquatiche

CAPO VII - Animali non convenzionali (N.A.C. Nuovi Animali da Compagnia)

Art. 49 - Detenzione di ovini-caprini, suini e altri animali da cortile d'affezione
Art. 50 - Detenzione di animali non convenzionali: disposizioni generali circa i mammiferi
Art. 51 - Detenzione di animali non convenzionali: disposizioni generali circa i rettili
Art. 52 - Disposizioni circa le singole specie di animali non convenzionali

TITOLO IV - Disposizioni finali

Art. 53 - Sanzioni
Art. 54 - Vigilanza
Art. 55 - Incompatibilità ed abrogazione di norme
Art. 56 - Entrata in vigore

Allegato A

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

1. Il Regolamento Comunale per la Tutela e il Benessere degli Animali (di seguito denominato Regolamento) disciplina la tutela degli animali e il loro benessere nonché la loro corretta gestione nel territorio del Comune di Lucca, nell'ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione vigente, e favorisce la corretta convivenza degli animali con l'uomo nel rispetto delle rispettive esigenze. A tal fine il Regolamento promuove anche principi generali di buon comportamento nei confronti degli animali e per la gestione degli stessi.
2. Il Regolamento si applica a tutte le specie animali, di cui ai successivi articoli, domestiche o selvatiche, presenti stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, pubblico e privato.
3. Il regolamento prescrive le regole essenziali di condotta per una migliore convivenza tra animali e persone in coerenza al quadro normativo regionale e nazionale, nonché in relazione gli altri Regolamenti del Comune di Lucca, specificando, per quanto di competenza comunale, aspetti connessi al rispetto dei diritti degli animali. Allo stesso tempo rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali raggiungere le finalità elencate all'art. 3.

Art. 2 - Valori etici e culturali

1. Il presente Regolamento si richiama ai principi sanciti, dalla legislazione comunitaria e dalle convenzioni internazionali, di seguito menzionati, che:
 - impongono agli stati membri UE di tenere *“pienamente conto”*, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche di settore *“delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti”* (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 13);
 - riconoscono che *“l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi”* (Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, Strasburgo, 13 novembre 1987);
 - proclamano che *“ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo”* (Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, Parigi, 15 ottobre 1978);
 - convengono riguardo *“la conservazione della diversità biologica”* (Convenzione sulla diversità biologica, Rio de Janeiro, 5 giugno 1992)
 - dichiarano che *“gli umani non sono unici nel possedere i substrati neurali che generano la coscienza”* (Dichiarazione di Cambridge sulla coscienza, 7 luglio 2012);
 - riconoscono *“che la fauna e la flora selvatiche costituiscono [...] un elemento insostituibile dei sistemi naturali, che deve essere protetto dalle generazioni presenti e future”* (Convenzione di Washington, 3 marzo 1973);
2. Il presente regolamento si configura come strumento per indirizzare i cittadini ad una relazione con le specie animali non umane, improntata:
 - a) al rispetto del loro diritto ad un'esistenza compatibile con le specifiche caratteristiche biologiche ed etologiche;
 - b) ad una migliore comprensione e conoscenza delle normative che li tutelano;
 - c) alla crescita della sensibilità verso le tematiche della protezione degli animali;
 - d) alla costruzione di un maggiore livello di interdipendenza tra animali e persone a sostegno della qualità

della vita nella città di Lucca;

- e) all'organizzazione di servizi innovativi e alla esplorazione di nuove opportunità legate ad un miglior rapporto tra animali e persone;
- f) alla costruzione di un nuovo approccio nella costruzione di politiche urbane integrate volte a valorizzare ogni aspetto dell'interazione tra persone e animali.

3. Il Comune di Lucca, nell'adottare una politica di rispetto degli animali presenti sul proprio territorio, valorizza l'interazione tra persone e animali per accrescere la qualità dell'abitare e le relazioni nel vivere urbano e, al contempo, riconoscendo:

- a) la sempre più diffusa presenza degli animali in ambito urbano e nelle famiglie;
- b) la crescente sensibilità degli abitanti nei confronti degli animali e del valore assegnato alla relazione e all'interazione con loro;
- c) l'opportunità di valorizzare la presenza degli animali in città e potenziarne il potere positivo della loro interazione con le persone e con i gruppi più vulnerabili, dagli anziani, ai bambini e alle famiglie, alle persone a bassa contrattualità;
- d) la necessità di disegnare e adottare politiche integrate atte a gestire e qualificare la presenza degli animali nella vita quotidiana attraverso adeguati strumenti capaci di coinvolgere trasversalmente l'azione pubblica comunale in materia di politiche dell'ambiente, della organizzazione degli spazi pubblici, dell'educazione, delle politiche sociali, del commercio, del turismo, dei trasporti;
- e) l'utilità di organizzare luoghi, strumenti e risorse utili per facilitare la partecipazione cittadina, la costruzione manageriale di politiche integrate di cui sopra, la tutela e il rispetto degli animali di cui al presente regolamento, mediante adeguati e opportuni metodi e soluzioni;
- f) l'importanza della promozione di stili di condotta e soluzioni innovative, partecipative e proattive in materia.

Art. 3 - Finalità

1. Il Comune di Lucca, in relazione ai valori etici e culturali di cui al precedente nell'art. 2, nell'ambito degli indirizzi fissati dalle norme generali:

- a) riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia;
- b) promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza, la tolleranza e il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi. Valorizza altresì la cultura e la tradizione animalista della propria città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali;
- c) condivide, promuove e diffonde nell'ambito delle proprie competenze, metodi alternativi alla sperimentazione animale nella ricerca scientifica;
- d) favorisce con convinzione la presenza nel proprio territorio degli animali, riconoscendo loro finalità affettive, educative, sociali e di pubblica utilità, in quanto portatore di elevati valori di cultura e civiltà,

nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dalle Legge Regionale Toscana e dello Stato Italiano. Per questi motivi, il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione e soprattutto a quello rivolto all'infanzia, (scuole primarie e secondarie), il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi;

- e) promuove politiche, iniziative e campagne di informazione e sensibilizzazione allo scopo di favorire l'adozione degli animali abbandonati che vivono presso le strutture ricettive comunali e/o convenzionate e di arginare il fenomeno del randagismo attraverso la pratica della sterilizzazione;
- f) promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali, al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- g) promuove politiche ed iniziative volte a fornire un supporto per il mantenimento e la cura degli animali a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali da compagnia, anche in collaborazione con le organizzazioni o associazioni di volontariato animalista-ambientalista-zoofile (di seguito indicate come associazioni di volontariato) e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo – animale;
- h) riconosce il ruolo degli animali nella vita quotidiana, anche con riferimento alla compatibilità fra animali e spazi di vita privata, sensibilizzando ad esempio i condòmini affinché i regolamenti condominiali non contengano norme che proibiscano di detenere animali domestici, in applicazione dell'art. 1138 c. 5 C.C. che dispone che le norme dei suddetti regolamenti *“non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”*;
- i) incentiva le azioni di tutela gli animali dall'utilizzo a fini sperimentali o ad altri fini scientifici mediante la promozione di metodologie sperimentali innovative, in sintonia con gli indirizzi regionali in materia (art. 10 L.R. 59/2009 e successivi provvedimenti attuativi);
- j) mette in atto accorgimenti per tutelare la biodiversità, anche con riferimento alla tutela dell'habitat degli insetti impollinatori, ad esempio garantendo la permanenza di fasce di vegetazione erbacea non tagliata nel periodo della fioritura.

Art. 4 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, la qualificazione di animale, quando non altrimenti specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione, domestici da compagnia, a tutte le specie selvatiche, esotiche, volatili, equidi, vertebrati ed invertebrati presenti sul territorio comunale, anche in stato di libertà o semilibertà.

2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) animale da compagnia: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo per compagnia o per diletto, con cui potenzialmente sviluppare legami affettivi, senza fini produttivi, di lavoro o alimentari, nel cui caso sono invece definiti animali da reddito. Sono compresi fra gli animali da compagnia gli animali che possono svolgere particolari attività utili all'uomo come cani per disabili e *pet therapy*.
- b) animali domestici: animali appartenenti a specie sottoposte a processo di domesticazione, cioè al controllo della riproduzione per molte generazioni. Comprendono specie d'affezione, di compagnia e specie da reddito;
- c) animali selvatici: animali appartenenti a specie non addomesticate, distinti in autoctoni e alloctoni. Sono

soggetti di diversa tutela in quanto patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell'art. 1 co. 1 della L. 157/1992;

- d) animali autoctoni: animali appartenenti a specie autoctone o indigene, cioè specie naturalmente presenti in una determinata area geografica, nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto – intenzionale o accidentale – dell'uomo;
- e) animali alloctoni naturalizzati, cioè introdotti da moltissimo tempo, in grado di riprodursi e autosostenersi, quindi considerati fauna parautoctona;
- f) alloctoni esotici (o più semplicemente esotici): animali non appartenenti a specie autoctone o indigene o che comunque non hanno colonizzato il territorio nazionale in seguito a fenomeni di espansione naturale;
- g) fauna minore: anfibi, rettili, pesci, invertebrati.
- h) benessere animale: si intende per benessere animale tanto lo stato di buona salute fisica dell'animale con assenza di malattie, quanto lo stato mentale del sentire dell'animale, inteso quale capacità di interagire positivamente con l'ambiente, evitando stati la sofferenza e che potrebbero pertanto comprometterne lo stato di salute.

Art. 5 - Competenze del Comune

1. Il Comune esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, nel rispetto e nei limiti delle competenze attribuite dalle normative in materia.
2. Il Comune, in base al DPR 31/03/1979, esercita l'osservanza sulla vigilanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, ivi comprese le disposizioni previste nel presente Regolamento, anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti, anche al fine di prevenire maltrattamenti, atti di crudeltà e l'abbandono degli animali.
3. Il Comune, inoltre, esercita inoltre le funzioni previste dalla L. n. 281/1991 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Art. 6 - Servizio di tutela degli animali

1. Il Comune di Lucca, tramite il competente ufficio, controlla il rispetto dei diritti degli animali, mette in atto le politiche per i diritti degli stessi e vigila sull'osservazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato, nel rispetto e nei limiti delle competenze attribuite dalle normative in materia.
2. Per lo svolgimento delle proprie attività di controllo, il Servizio opera in collaborazione con le Autorità Sanitarie, la Polizia Urbana e le altre Forze dell'Ordine. Per la realizzazione dei propri programmi collabora, oltreché con le altre strutture comunali, con l'Azienda USL, con l'Osservatorio Affari Animali, istituito con D.G.C. n. 77 del 14/05/2013, e successive modifiche, organo consultivo costituito da rappresentanti delle Associazioni di Volontariato e può altresì avvalersi della consulenza di esperti e/o professionisti esterni.
3. A detto Servizio, inoltre, competono le relazioni con il pubblico e la divulgazione dei servizi offerti dal Comune nel settore della tutela ed assistenza agli animali.

Art. 7 - Associazioni di Volontariato

1. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene anche attraverso le iniziative di cui al presente Regolamento ed il coinvolgimento attivo nelle politiche locali connesse alla tutela animale.
2. Il comune promuove altresì la costruzione di rapporti e reti tra soggetti della società civile organizzata – associazioni, terzo settore impegnato nei servizi alla persona, agenzie formative – per assicurare una migliore interazione tra persone e animali a supporto della qualità della vita urbana e delle persone a bassa contrattualità e una migliore interlocuzione tra città e amministrazione nella costruzione di politiche e attività a supporto di una migliore e innovativa interazione tra animali e persone facilitando la nascita di iniziative pilota e di politiche integrate a loro supporto.
3. Le Associazioni di Volontariato, nonché gli altri soggetti pubblici e privati il cui statuto preveda precipui compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per:
 - a) sviluppare il benessere della fauna in ambiente urbano;
 - b) risolvere problematiche connesse alle varie specie o situazioni presenti sul territorio comunale.
4. Le Associazioni animaliste e le Associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del Terzo Settore, nonché gli altri soggetti pubblici e privati il cui statuto preveda precipui compiti di protezione animale, in relazione alle finalità sopra elencate:
 - a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
 - b) collaborano alla vigilanza segnalando agli organi di vigilanza competenti eventuali problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;
 - c) in collaborazione con il comune promuovono azioni per valorizzare la relazione uomo animale.

TITOLO II - Disposizioni generali

Art. 8 - Detenzione di animali

1. Chi tiene un animale, a qualsiasi titolo, deve averne cura e rispettare le norme atte a tutelare la sua salute e il suo benessere psico-fisico, anche in funzione delle esigenze individuali. Deve garantire in particolare la possibilità di soddisfare le principali esigenze fisiologiche e comportamentali sulla base delle caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche, anche in considerazione del bisogno di socialità delle singole specie, dargli adeguata possibilità di esercizio fisico, mantenerlo in buone condizioni igienico-sanitarie.
2. Gli animali devono essere accuditi ed alimentati secondo la specie, razza, età e condizioni di salute, con mangimi sicuri, non pericolosi per la loro salute o l'integrità fisica.
3. Deve essere prestata particolare attenzione e cura nella pulizia di ogni luogo di detenzione, utilizzando sostanze detergenti e disinfettanti adatte alla specie.
4. Il detentore dell'animale è tenuto a:
 - a) controllare la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione, e prendersi cura dell'eventuale prole;
 - b) impedire che danneggi o sporchi le proprietà pubbliche.

Art. 9 – Prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. È vietato uccidere intenzionalmente, ferire, danneggiare, percuotere, intimorire e mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali.
3. È vietato tenere gli animali in spazi angusti, umidi, con scarsa od eccessiva areazione, insolazione e/o illuminazione, temperatura, rumore, privati dell'acqua e del cibo necessario, in condizioni tali da nuocere alla loro salute, benessere e/o da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee, e/o in ambienti poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
4. E' vietato tenere animali permanentemente su terrazze senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare.
5. È vietato tenere animali in isolamento o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
6. È vietato tenere animali isolati o segregati in contenitori inadeguati come scatole o simili, anche se poste all'interno di locali commerciali.
7. È vietato tenere qualsiasi animale alla catena o alla corda ed applicare qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per effettive, comprovate e temporanee ragioni di sicurezza, salvo i casi ammessi nei successivi capi del presente regolamento.
8. E' vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio senza pettorina.
9. E' vietato condurre o tenere a catena o guinzaglio animali selvatici e/o esotici, salvo laddove necessario per temporanei motivi di sicurezza o nei casi ammessi nei successivi capi del presente regolamento.
10. È vietato detenere animali in gabbia, se non nei casi di trasporto, di cure e di esposizione nei limiti del presente Regolamento. Fanno inoltre eccezione uccelli e piccoli roditori la cui detenzione è permessa dalle normative vigenti, nonché altri animali che, per le loro caratteristiche, se adeguatamente documentate, possono essere pericolosi per la cittadinanza.
11. E' vietato esporre gli animali a rumori, suoni o musiche ad alto volume, tali da essere considerati nocivi per il loro udito.
12. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o psichiche, percosse o costrizione fisica. Gli addestratori di animali a qualsiasi titolo e finalità, devono dare documentata comunicazione della propria attività alla competente Azienda USL, in conformità a quanto disposto dalla L.R. 59/2009 e sue s.m.i. È pure vietata ogni forma di addestramento tesa ad esaltare l'aggressività degli animali.
13. E' fatto divieto di ogni forma di allevamento e addestramento di qualsiasi animale per fini di combattimento.
14. È vietato ricorrere all'addestramento e/o educazione di animali appartenenti a specie selvatiche, fatte salve le facoltà e/o deroghe previste dalla legislazione vigente e/o dai successivi capi del presente regolamento.
15. È fatto divieto ai cacciatori di effettuare attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia al di fuori dei luoghi e dei periodi consentiti, secondo quanto previsto dalla L.R. 3/1994 e relative disposizioni attuative.
16. Sono vietate le lotte ed i combattimenti fra animali, in qualunque forma organizzate.

17. E' vietata qualsiasi forma di spettacolo o intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di spettacoli viaggianti.
18. E' vietato aizzare animali contro persone e altri animali, eccitarli all'aggressione o alla difesa in forme non adeguate, in modo da metterne in pericolo l'incolumità e/o provocare il danneggiamento di cose e persone.
19. E' vietato colorare o tatuare artificialmente ed applicare *pierving* agli animali, ad esclusione dell'identificazione per attività zootecnica e/o altri casi ammessi dalle normative vigenti.
20. È vietato tenere animali da soli in autoveicoli in sosta.
21. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei vani portabagagli degli autoveicoli o dei motoveicoli non collegati con l'abitacolo.
22. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici, anche temporanei. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali. I contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria, la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate. Il trasporto su rimorchi o in appendici deve avvenire con strutture ben costruite, senza che i gas di scarico della motrice entrino nell'abitacolo dell'animale trasportato.
23. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua, trainare e farsi trainare da animali tramite bicicletta.
24. E' vietato, sul territorio comunale, l'uso di collari acustici, che provochino scosse elettriche, a strozzo, a punta, che possono essere dolorosi o irritanti, o strumenti che impediscano l'abbaiare naturale dell'animale.
25. E' vietato praticare il taglio o la modifica delle orecchie, della coda degli animali, l'asportazione o la limatura dei denti, l'asportazione di speroni e artigli, recisione delle corde vocali, se non giustificate da motivi sanitari. Fa eccezione il taglio della punta di un orecchio dei gatti/e di colonie oggetto di sterilizzazione, al fine della loro immediata individuazione. E' ammessa l'ablazione delle dita soprannumerarie.
26. E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici.
27. È vietato sopprimere animali da compagnia e d'affezione. Fanno eccezione gli animali affetti da patologie incurabili o di comprovata ed accertata pericolosità, in applicazione delle specifiche Ordinanze Ministeriali e/o altri provvedimenti in materia, da effettuare esclusivamente con metodo eutanasico riconosciuto e praticato da un Medico Veterinario.
28. E' vietato usare colle per catturare qualsiasi specie animale e utilizzare strumenti (per es. trappole) che provochino morte lenta e dolorosa.
29. E' vietato stabulare qualsiasi animali in gabbie con più del 50% della pavimentazione in rete. Le gabbie poste all'aperto, devono avere una tettoia sovrastante di dimensioni doppie rispetto alla gabbia stessa.
30. Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 59/2009 è fatto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. Sono fatte salve le iniziative a scopo di adozione svolte dalle Associazioni ambientaliste, animaliste e zoofile riconosciute ed operanti sul territorio

comunale.

31. E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie, compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, o porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento. Sono fatte salve le forme di contenimento al fine di prevenire possibili inconvenienti igienico-sanitari e/o ecosistemici.

32. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni.

33. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici, ad eccezione di quella effettuata da operatori del Comune, Enti o Ditte autorizzate, nei casi, scopi, limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

34. E' fatto divieto di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatiche ed esotica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca, delle normative sanitarie e dalla Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie di Fauna e Flora Selvatiche Minacciate di Estinzione (CITES).

35. E' vietato sottoporre gli animali a trattamenti con sostanze farmacologicamente attive, compreso il doping, per esaltarne lo sviluppo e le prestazioni, ad esclusione degli interventi terapeutici.

36. È vietato spellare o spiumare animali vivi, nonché strapparne il pellame.

37. E' vietato usare animali (mammiferi, uccelli, anfibi, rettili, pesci) vivi per alimentare altri animali, salvo i casi i cui tale pratica sia coerente con l'etologia delle specie coinvolte. L'eventuale pasto con animali vivi non dovrà in ogni caso essere effettuato in pubblico né utilizzato come forma di spettacolo.

38. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.

39. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inadatti al loro benessere ed alla sicurezza altrui.

40. E' vietato non garantire all'animale la percezione dell'alternanza naturale del giorno e della notte.

41. E' vietato effettuare pratiche a sfondo sessuale con gli animali (zoorastia).

Art. 10 - Smarrimento di animali

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 3 giorni alla Polizia Municipale o altra Forza dell'ordine o al Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio.

Art. 11 - Avvelenamento di animali e trappole

1. Il divieto a chiunque di spargere o depositare, sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti, esche, materiali contaminati da sostanze nocive è disciplinato dalla normativa regionale in materia (L.R. 39/2001 e s.m.i.) e dalle vigenti disposizioni nazionali (Ordinanza Ministero della Salute 13/06/2016 e s.m.i.).

2. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, che devono essere eseguite nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 della L.R. 39/2001.

3. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimenti di sostanze di cui al comma 1 segnala al comune e/o agli organi di vigilanza quanto accaduto, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali coinvolti, la sintomatologia, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si

sono verificati.

4. È vietato disseminare trappole e/o lacci per la cattura di animali su tutto il territorio comunale, fatti salvi gli interventi eseguiti da soggetti pubblici e/o autorizzati in relazione a scopi previsti dalle normative vigenti.

Art. 12 - Detenzione ed esposizione di animali negli esercizi commerciali fissi.

1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali è disciplinata dalla normativa regionale in materia, che dispone, fra l'altro il tempo massimo di esposizione degli animali (art. 12 L.R. 59/2009 e s.m.i. e relativo regolamento attuativo).

2. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienizzati. Deve essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta. All'interno delle strutture deve essere presente una zona rifugio ove gli animali possano sottrarsi alla vista del pubblico a loro piacimento.

3. Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita e cibo secondo le esigenze della specie.

4. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione.

5. Gli animali ammalati, o sospetti tali, dovranno essere collocati in strutture separate, atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso.

6. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita, ai sensi della vigente normativa.

7. Ogni animale venduto, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare, che avrà validità pari a 10 giorni, nonché da adeguate istruzioni per il mantenimento, anche avvalendosi di apposite schede tecniche da consegnare all'acquirente.

8. Non è consentita la vendita di cani al di sotto dei tre mesi di età e di gatti al di sotto dei due mesi di età.

9. E' vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o i cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo.

10. E' vietato affiancare, all'interno del negozio, animali appartenenti a specie competitori.

11. E' vietato vendere animali ai minori di anni 18.

12. E' fatto obbligo di garantire la certificazione di provenienza degli animali posti in vendita e l'identificazione degli stessi laddove obbligatoria.

13. Il titolare dell'esercizio commerciale deve avere specifica competenza e conoscenza in materia di gestione tecnica ed igienico-sanitaria degli animali acquisita attraverso apposito percorso formativo documentabile come previsto dalle normative in materia.

Art. 13 - Detenzione ed esposizione di animali negli esercizi commerciali ambulanti e occasionali.

1. La detenzione ed esposizione di animali negli esercizi commerciali, ambulanti e occasionali è disciplinata dalla normativa regionale in materia che dispone, fra l'altro il tempo massimo di esposizione degli animali (art. 12 L.R. 59/2009 e s.m.i. e relativo regolamento attuativo).

2. In ogni caso gli animali devono:

- a) essere protetti dal sole e dalle intemperie;
- b) essere forniti di acqua e cibo necessario;
- c) essere tenuti in gabbie pulite e decorose;
- d) poter percepire la naturale alternanza giorno/notte;
- e) non essere sottoposti a rumori e luci intense.

Art. 14 - Macellazione animali

1. La macellazione degli animali da reddito, è regolamentata da norme di vario livello: regolamenti della comunità europea, leggi nazionali e ordinanze regionali. Il Sindaco ha il compito di emettere ordinanza per la stagione della macellazione domiciliare su proposta della ASL.
2. Il comune non ha competenza nella gestione della macellazione che il legislatore attribuisce alle ASL designandole autorità competenti con compiti di vigilanza.
3. Le macellazioni degli animali da reddito devono essere effettuate esclusivamente in impianti di macellazione autorizzati, sotto il controllo delle autorità sanitarie locali, fa eccezione la macellazione per uso privato familiare (anziché domiciliare) di capi ovi-caprini e suini, che può avvenire presso il domicilio del consumatore sotto il controllo della ASL che deve vigilare sul benessere degli animali durante la macellazione come previsto dalle norme comunitarie, che sia utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale verificando l'idoneità al consumo delle carni.
4. Per quanto riguarda la macellazione degli animali da cortile (avicoli, conigli) per autoconsumo valgono le norme del Regolamento Comunale di igiene e sanità.
5. I vari corpi di polizia concorrono con i medici veterinari della ASL per far rispettare il benessere degli animali alla macellazione come previsto dal Reg. 1099/09, e vigilare su eventuali maltrattamenti come previsto dall'articolo 544 ter del codice penale
6. Le macellazioni rituali (es. halal - islamica e kosher - ebraica) sono permesse esclusivamente in macelli autorizzati e sotto il controllo della ASL.
7. Ogni violazione è soggetta a sanzione dal D.Lgs. 193/2007, salvo che il fatto costituisca reato.

Art. 15 - Inumazione di animali

1. Le disposizioni concernenti l'inumazione e lo smaltimento delle carcasse degli animali sono definite da specifici provvedimenti regionali (linee guida Regione Toscana approvate con deliberazione G.R. n. 825/2004).
2. Oltre all'incenerimento di animali deceduti nelle apposite strutture individuate, è consentito al legittimo proprietario o detentore, previo espletamento delle procedure necessarie, di poter inumare il proprio animale d'affezione in un terreno di proprietà, nel rispetto delle disposizioni sanitarie ed ambientali vigenti, salvo casi particolari ove possano essere riscontrate pericolosità inerenti malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi dei Regolamenti CE vigenti, nonché per la tutela dei corpi idrici.
3. Il Comune di Lucca individua nel Piano Operativo le aree destinate ai cimiteri per animali di affezione, di cui alla L.R. 9/2015 e secondo le disposizioni del relativo regolamento di attuazione cui al D.P.G.R. n. 73R/2016.

Art. 16 - Divieto di utilizzo di animali per accattonaggio

1. Il divieto di utilizzo di animali per accattonaggio è disciplinato dalla normativa regionale in materia (art.17 della L.R. 59/2009 e s.m.i.). È vietato nello specifico l'utilizzo di qualunque tipo di animale con ruoli attivi, in qualsiasi forma di accattonaggio eseguito dal detentore.

Art. 17 - Accesso ai luoghi ed aree pubbliche, agli esercizi commerciali, agli uffici aperti al pubblico e ai mezzi di trasporto pubblico

1. L'accesso degli animali di affezione ai luoghi e aree pubbliche, agli esercizi commerciali, agli uffici aperti al pubblico e ai mezzi di trasporto pubblico locale è disciplinato dalla normativa regionale in materia (capo III *bis* e IV della L.R. 59/2009 e s.m.i.).

2. E' sempre consentito, su richiesta degli ospiti, negli orari di visita previsti, l'accesso degli animali da compagnia alle strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche o private, con i quali gli ospiti stessi abbiano mantenuto un legame affettivo fatte salve controindicazioni di ordine sanitario o altre limitazioni disposte dalle strutture stesse, anche al fine di individuare idonei locali destinati all'incontro fra animale e uomo. Le disposizioni in materia sono stabilite dalla deliberazione G.R. Toscana n. 1233 del 22/12/2014.

3. E' sempre consentito l'ingresso nei luoghi di cui al presente articolo, ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o con limitazioni fisiche, anche se sprovvisti di museruola.

4. Il divieto di lasciare liberi i cani negli spazi pubblici non opera nei confronti di cani da caccia, da pastore, da tartufo, da soccorso o altri da lavoro limitatamente al tempo di svolgimento delle attività menzionate.

Art. 18 - *Pet therapy* (Interventi Assistiti con Animali - IAA) e cani per disabili

1. L'attività e terapia assistita di animali sono disciplinate dalla normativa regionale in materia (art.16 della L.R. 59/2009 e s.m.i. e relativo regolamento attuativo).

2. Il Comune di Lucca favorisce l'utilizzo di animali per la *pet therapy*, da parte di personale specializzato al fine di alleviare particolari patologie e situazioni di difficoltà, come ad esempio la solitudine negli anziani.

3. In nessun caso le prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che provochino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, o si configurino come sfruttamento.

4. L'Amministrazione Comunale, anche in virtù della Delibera Regione Toscana n. 1233 del 22/12/2014, incoraggia il mantenimento del contatto con i propri animali da compagnia da parte di anziani e bambini residenti o ricoverati presso strutture o istituti di cura.

5. Nelle strutture per anziani, l'ospite mentalmente e fisicamente autosufficiente potrà richiedere di accedervi accompagnato dal proprio animale da compagnia, che alloggerà preferibilmente nella sua stanza. A tale scopo, le Direzioni Sanitarie delle strutture, i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica ed il Servizio Veterinario dell'ASL, valuteranno le condizioni di detenzione di tali animali, prevedendo, se del caso, l'allestimento di appositi locali o strutture destinate ad ospitare gli stessi, in applicazione delle disposizioni regionali in materia. Il proprietario dell'animale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno. I Servizi ASL disporranno la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo.

6. Il Comune promuove e favorisce la presenza, nei dormitori per persone indigenti e/o senza fissa dimora, di

spazi destinati all'accoglienza degli animali da compagnia di proprietà delle persone che vi accedono come ospiti. Il detentore dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno nelle strutture.

Art. 19 - Attraversamento di animali, barriere anti-attraversamento, sottopassaggi e cartellonistica

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali da sottoporre a tutela, come ad esempio nei pressi di colonie feline o nel caso di attraversamento di anfibi, è promossa l'installazione, a cura degli uffici competenti, idonei rallentatori del traffico.
2. In dette zone può essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali.
3. Per favorire una maggior presenza di animali nell'ambiente urbano, il Comune tutela e implementa i corridoi ecologici esistenti, con particolare riferimento alle politiche in materia di governo del territorio.
4. A tutela dell'incolumità pubblica e per garantire la tutela degli animali, nei punti delle sedi stradali di nuova costruzione o oggetto di rifacimento il Comune dovrà verificare se vi sia un frequente transito di animali e, nel caso di verifica positiva, predisporre le soluzioni più idonee (es. attraversamenti sotterranei) per facilitare il passaggio di tali animali e contemporaneamente barriere fisse o mobili anti-attraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata nonché apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali.

Art. 20 - Interventi urbanistico-edilizi e lavori pubblici

1. Le trasformazioni urbanistiche e le opere pubbliche sul territorio del Comune di Lucca devono tenere conto degli habitat e degli animali ad essi legati per la loro naturale sopravvivenza.
2. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o lavori pubblici i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono preventivamente contemplare le misure idonee a tutelare gli animali interessati, anche individuando forme di temporaneo spostamento degli stessi in conformità alle norme vigenti al fine di tutelare il benessere degli esemplari.
3. Nei casi di cui al comma 2, al termine dei lavori, gli animali, anche previa collocazione di appositi ed adeguati ricoveri, dovranno se possibile essere reimmessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza e comunque assicurando agli animali un adeguato rispetto del benessere.

Art. 21 - Obbligo di soccorso

1. Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali, ha l'obbligo di avvertire gli organi di vigilanza al fine di assicurare un tempestivo intervento.

Art. 22 - Scelte alimentari

1. Nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune viene garantita, a chiunque ne faccia richiesta, la possibilità di optare per un menù vegetariano oppure vegano, così come previsto dalle Linee di indirizzo del Ministero della Salute sulla ristorazione scolastica, senza alcun certificato medico. Le uova, devono provenire da agricoltura biologica e da allevamenti all'aperto.

2. I bandi di gara per l'appalto di mense dovranno prevedere punteggi premianti le iniziative volte a sostituire prodotti di origine animali con prodotti vegetali, ovvero a formulare menù con un limitato apporto di prodotti animali e a formare e sensibilizzare personale ed utenti sull'impatto ambientale provocato dagli allevamenti intensivi.

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LE SINGOLE SPECIE

CAPO I: GATTI

Art. 23 – Disposizioni generali

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati dal Comune di Lucca. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti.

2. Ai fini del presente capo si intende:

- a) con il termine “*gatto libero*”, un animale non di proprietà che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti;
- b) con il termine “*colonia felina*”, un gruppo di gatti nel quale sono presenti maschi e femmine che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
- c) con i termini “*gattare*” o “*gattari*”, quei cittadini che si occupano in modo singolo o associato, volontariamente e gratuitamente dell'alimentazione e della vigilanza di una o più colonie feline.

Art. 24 – Censimento delle colonie feline

1. Il comune, anche in collaborazione con le Associazioni di Volontariato, con le gattare/i ed i singoli cittadini, coordina gli interventi di censimento delle colonie feline presenti sul territorio ed i successivi interventi di cattura e ricollocazione dei gatti, per i quali siano previsti gli interventi di sterilizzazione e cura, così come indicato nel successivo articolo.

2. Le colonie feline possono essere censite su aree pubbliche e aperte al pubblico, come stabilito dall'art. 34 co. 2 della L.R. 59/2009.

Art. 25 – Procedura per la mappatura delle colonie feline

1. Chiunque voglia segnalare la presenza di una colonia felina dovrà presentare comunicazione all'amministrazione comunale, utilizzando la modulistica predisposta dalla stessa. La Polizia Municipale accerterà la sussistenza dei requisiti occorrenti alla mappatura della colonia. L'ASL eseguirà analogo valutazione in caso di sussistenza di problematiche di igiene pubblica nell'area interessata. Il Comune, per mezzo di soggetto incaricato, provvederà alla cattura dei gatti e alla loro consegna al servizio veterinario dell'Azienda USL per gli interventi di sterilizzazione nonché alla successiva reimmissione degli stessi nella colonia.

Art. 26 - Controllo sanitario e cura delle colonie feline censite

1. L'Azienda USL Veterinaria provvede, in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti censiti con oneri a proprio carico, re-immettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza. A tale scopo il servizio

di sterilizzazione potrà altresì essere svolto con eventuale convenzionamento di ambulatori veterinari.

2. La cattura dei gatti, allo scopo di provvedere alla loro sterilizzazione, viene effettuata dal Comune tramite il soggetto affidatario del servizio, anche in collaborazione con il gattaro o la gattara.

3. Il Comune ha il compito di gestire le eventuali emergenze di carattere sanitario che si presentino anche al di fuori delle colonie feline riconosciute e riguardanti gatti liberi e vaganti sul territorio comunale, garantendone le cure necessarie.

4. I gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili e la soppressione deve avvenire con metodo eutanasico riconosciuto e praticato unicamente da medici veterinari.

Art. 27 - Cura delle colonie feline da parte delle gattare/i

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare/i e Associazioni di Volontariato, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi. Alla gattara/o è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e dell'accudimento, all'area destinata alla colonia.

2. In conformità all'art. 34 comma 4 della L.R. 59/2009 il comune, d'intesa con l'Azienda USL, può affidare la tutela e la cura delle colonie ad associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di protezione degli animali o a gattare/gattari che hanno avuto specifico riconoscimento in base all'articolo 35 della stessa L.R. 59/2021, anche utilizzando lo strumento dei Patti di Collaborazione, individuando il territorio abitualmente frequentato dalla colonia, le modalità per la tutela delle condizioni igieniche del territorio, le modalità per la cura e il sostentamento dei gatti, nonché eventuali azioni di educazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini sull'importanza della relazione uomo-animale.

3. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, cucce, ecc.).

4. Deve essere sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua e cibo secco, garantendo la massima pulizia degli stessi.

5. E' vietato predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno dell'habitat della colonia o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno (reti, sbarramenti, onduline, ferri spinati, ecc.).

6. Le gattare/i sono obbligate a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti, provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati e degli eventuali contenitori presenti.

7. All'interno di un'unica colonia felina possono operare più gattare/i, rimanendo comunque l'obbligo di indicare un unico Referente Ufficiale che assume le funzioni di coordinamento per la gestione della colonia.

8. La gattara/o che non può più occuparsi stabilmente della colonia felina è tenuto ad informare il comune che provvederà ad individuare un sostituto, anche a seguito di indicazione della gattara/o, di associazioni di volontariato o di altri cittadini.

9. Le disposizioni di cui all'art. 20 si applicano per qualsiasi attività che possa mettere a repentaglio la colonia felina, come ad esempio manifestazioni o altri eventi.

10. Il Comune, concordando gli orari con gli interessati, può organizzare periodici corsi di formazione sulle norme di gestione sanitaria della colonia felina, tenuto dal personale dell'Ufficio Veterinario ASL, anche in

collaborazione con Enti Universitari o associazioni aventi pluriennale esperienza in materia, con rilascio del patentino qualificativo dopo esame finale. Tale patentino può essere sospeso o ritirato in ogni momento, qualora il comportamento del titolare risulti in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente.

11. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono, salvo comprovate e documentate esigenze di carattere sanitario, contingenti, o mancanza di requisiti minimi di benessere per i gatti della colonia, nonché eventualmente, nei casi di cui all'art. 20 e di cui ai commi 9 e 14 del presente articolo. Lo spostamento avviene secondo modalità stabilite dal Comune ed approvate dall'Azienda ASL in accordo con il referente della colonia interessata, sentite le associazioni di volontariato e l'Osservatorio Animali.

12. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dal Comune o dai Referenti previo consenso espresso del comune stesso, anche in collaborazione con le Associazioni di Volontariato, cucce per il riparo degli animali nonché appositi cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

13. Le Associazioni animaliste e i privati cittadini che gestiscono colonie feline possono ricevere da mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e da esercizi commerciali residui e/o eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, compatibili con le abitudini alimentari degli animali, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali da loro accuditi.

14. In base all'art. 34 comma 5 della L.R. 59/2021, le colonie feline possono essere spostate dalla zona abitualmente frequentata ad altra zona preventivamente individuata solo per gravi necessità quali comprovate e documentate esigenze di carattere sanitario, anche contingenti, o comportanti mancanza di requisiti minimi di benessere per le colonie stesse. Lo spostamento è autorizzato dal Sindaco, previo parere dell'azienda USL competente e sentito il referente e/o l'Associazione incaricata della tutela e cura della colonia. Qualora lo spostamento sia dovuto ad opere edilizie o lavori pubblici, l'inizio delle opere è subordinato all'autorizzazione del Sindaco allo spostamento della colonia. In particolare, i soggetti titolati ad eseguire le opere edili pubbliche o private dovranno considerare, nella fase di progettazione e realizzazione delle opere, i costi a loro carico per lo spostamento temporaneo di detti animali le eventuali attività connesse, nonché per la loro ricollocazione sul territorio di origine alla fine dei lavori o nelle immediate vicinanze sulla base di un piano definito con il Comune e la gattara/o. Tale collocazione, di norma, dovrà essere in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali interessati. Dovrà altresì essere consentita alle gattare/i, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare gli animali.

Art. 28 - Oasi felina

1. Il Comune può individuare aree da destinare all'istituzione di oasi feline, ai sensi della normativa regionale in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo; provvede a garantirne i requisiti previsti e affida la loro gestione a un'associazione o più associazioni di volontariato nel rispetto delle norme sul Terzo Settore, aprendo la struttura anche alla collaborazione dei/delle singoli/e volontari/e.

2. Nell'oasi felina sono introdotti gatti non adottabili o che non possono essere temporaneamente affidati in quanto malati, anziani, abbandonati, poco o non ancora socializzati con l'uomo.

3. L'oasi felina può essere chiusa, ovvero completamente recintata con adeguati sistemi anti-scavalco e antifuga, o

aperta, se dotata di appositi varchi che consentono l'uscita dei felini.

4. Deve essere dotata di spazi adeguati sia al chiuso, che all'aperto, per superfici e dotazioni, in funzione del numero di gatti ospitati, con presenza di idonei ripari costituiti da tettoie o similari e/o vegetazione atta a creare zona d'ombra.

5. Ogni superficie e attrezzatura deve essere realizzata in materiale resistente, ignifugo, pulibile, disinfettabile e termicamente isolante, in numero tale da garantire un idoneo ricovero a tutti i gatti presenti, garanzia da prevedere anche per le ciotole di cibo e acqua.

6. I locali chiusi principali devono avere altezza minima di ml 2,50 e superficie non inferiore a mq 10, con uno spazio per ciascun gatto di 2 mq, con adeguata superficie finestrata per garantire illuminazione, aerazione, ventilazione. Possono essere presenti annessi accessori anche esterni anche se di dimensioni e materiali diversi.

7. Devono essere presenti idonee dotazioni per l'arrampicamento degli animali ospiti e altri dispositivi che permettano agli stessi di usufruire al meglio degli spazi e sfruttarne la tridimensionalità;

8. L'oasi deve essere dotata di locali o aree dedicati agli animali in ingresso, ed altre da dedicare a necessità di isolamento o contenzione per motivi sanitari. Può inoltre essere dotata di ambiente dedicato alle visite e all'intrattenimento dei visitatori.

9. L'oasi deve essere posta in area non soggetta ad allagamenti, o smottamenti, in conformità alle norme vigenti in materia geologico-idraulica. Deve inoltre essere dotata di ogni impianto necessario alla corretta gestione della stessa, anche a livello sanitario.

10. Tutti i gatti presenti nell'oasi devono essere sterilizzati e registrati a cura del soggetto gestore. La struttura deve essere dotata di un registro di carico/scarico degli animali.

Art. 29 - Caratteristiche delle strutture a scopo professionale

1. La detenzione di gatti per motivi professionali di allevamento o custodia è consentita in idonee strutture. Le caratteristiche di tali strutture sono:

- a) locali chiusi finestrati, con un idoneo ricambio d'aria, e temperatura compresa fra i 15° e i 28°;
- b) altezza minima 2,50 metri e superficie non inferiore ai 10 mq con uno spazio per ciascun gatto di almeno mq 2,00;
- c) pareti e tetto in materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino all'altezza di mt 2,00;
- d) pavimento in cemento liscio dotato o altra finitura lavabile di opportuna pendenza per il deflusso delle acque di lavaggio;
- e) separazioni interne in rete plastificata;
- f) presenza di oggetti, in numero adeguato, di corredo per l'arrampicamento degli animali ospiti e altre dotazioni che permettano di usufruire al meglio gli spazi e sfruttarne la tridimensionalità; presenza di un contenitore per ciascun ospite, parzialmente chiuso dove nascondersi.
- g) presenza di parti scoperte con vegetazione adatta a creare zone d'ombra, comunicanti con i locali di cui alla lettera a), parzialmente pavimentate, dotate di recinzione che permetta una chiusura completa, o di altezza minima di 2,50 metri con adeguati sistemi antiscavalco, da dedicare ad almeno una uscita quotidiana;
- h) siti di alimentazione, abbeveratoi e lettieri quotidianamente puliti in numero adeguato ai gatti ospitati;

- i) i gatti di detentori diversi devono essere tenuti separati;
- 2. Le strutture devono garantire la gestione delle emergenze e l'assistenza veterinaria agli animali presenti.
- 3. La struttura viene autorizzata mediante le pertinenti procedure in materia di attività produttive.

Art. 30 – Rinvenimento di gatti

- 1. In caso rinvenimento di gatti feriti o incidentati su strade o aree pubbliche dovrà essere data notizia al Servizio di Cattura del Canile municipale.
- 2. In caso di rinvenimento di gatti gravemente ammalati, non di proprietà o apparentemente tali, deve essere data notizia al Servizio di Cattura del Canile municipale.
- 3. Qualora il gatto sia censito all'anagrafe felina sarà data notizia alla competente struttura dell'Azienda USL al fine di accertare la proprietà dell'animale, così da avvisare il legittimo proprietario dell'esemplare.

CAPO II: CANI

Art. 31 - Dimensioni dei recinti a uso privato e custodia

- 1. Il proprietario o il detentore del cane, deve garantire la presenza delle seguenti dotazioni allo scopo di assicurare le condizioni minime di benessere per l'animale:
 - a) attrezzature mobili destinate al governo dell'animale lavabili e disinfettabili.
 - b) cuccia coperta di materiale lavabile e disinfettabile rialzata da terra per almeno 5 cm di dimensioni tali da consentire al cane un facile accesso. Qualora la temperatura esterna scenda al di sotto di 0° al cane deve essere fornito materiale termoisolante.
- 2. Qualora il cane sia custodito in un recinto questo deve presentare dimensioni pari ad almeno 25 mq per ogni cane fino a 12 Kg di peso vivo e 40 mq per ogni cane di dimensioni maggiori. L'esposizione del recinto deve essere tale da consentire al cane ospitato di stazionare a sua scelta nella zona ombreggiata o soleggiata.
- 3. I cani tenuti in appartamento, ovvero in recinti aventi dimensioni minime, devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere per consentire loro l'opportuna attività motoria. Per i cani custoditi in box e recinti deve essere garantita la possibilità giornaliera di movimento.
- 4. Il guinzaglio deve avere lunghezza e sufficienti garanzie di robustezza in funzione della taglia del cane, in modo tale da non costituire pericolo per persone o altri animali.
- 5. Chi affida il proprio cane deve assicurarsi che le persone cui è dato in custodia siano in grado di gestirlo correttamente e in sicurezza per l'incolumità altrui, del cane stesso e degli altri animali.
- 6. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico, e con esposizione di cartello di avvertimento.
- 7. E' vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
- 9. Le strutture di ricovero degli animali da compagnia non possono essere distanti più di 50 mt dall'abitazione o da altro immobile dove vi sia la presenza del detentore o dei suoi familiari. Tale obbligo non sussiste qualora il

recinto abbia una superficie di almeno sei volte superiore a quella minima richiesta.

10. In via eccezionale, è consentito, laddove non siano adottabili altre modalità di detenzione, tenere il cane alla catena purché la stessa abbia lunghezza minima di 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno 6 metri e posto ad una altezza massima di metri 2 dal terreno, con peso non superiore al 10% del peso del cane, tale da permettere all'animale di alimentarsi, abbeverarsi, ripararsi da condizioni meteorologiche avverse, purché tale detenzione sia adottata, alternativamente, o per le ore diurne, o per quelle notturne per un tempo massimo di sei ore giornaliere. Deve essere impedito che la catena si avvolga, accorciandosi, grazie alla presenza di due moschettoni rotanti alle estremità: essa deve essere dotata di un dispositivo di sicurezza in caso di fulmini. Deve essere garantita altresì l'assenza di sporgenze, rami, angoli, muri, nel raggio di azione del cane onde impedire che il mezzo di contenzione si impigli causando pregiudizio all'animale. E' precluso l'uso di corde e di cavi di acciaio. E' in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.

11. Dovranno rispettarsi gli ulteriori requisiti inerenti le modalità di custodia degli animali di cui all'art. 5 della L.R. 59/2009 e all'art. 2 del D.P.G.R. 38/2011 della Regione Toscana, ove non già stabiliti dal presente articolo.

Art. 32 - Anagrafe canina, rinvenimento dei cani

1. Ai sensi dell'art. 24 della L.R. 59/2009 è istituita l'anagrafe canina e i responsabili dei cani sono tenuti a rispettare le norme dell'art. 24 della suddetta legge.

2. Chiunque rinvenga cani randagi, vaganti, abbandonati o feriti sul suolo pubblico è tenuto, per quanto possibile, a metterli in sicurezza e comunicarlo al Servizio di Cattura del Canile municipale.

Art. 33 - Attività motoria, rapporti sociali - Aree e percorsi per cani

1. Il responsabile di un cane deve provvedere a garantire salute e benessere al medesimo, ivi compresa una quotidiana attività motoria e sociale.

2. Il Comune, oltre agli spazi degli Spalti delle Mura Urbane e del Parco Fluviale del Serchio, garantisce la presenza di idonee aree di sgambatura all'interno del territorio comunale. In tali aree i cani possono muoversi senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile.

3. Le aree di sgambatura devono essere distribuite in maniera uniforme sul territorio, essere adeguatamente recintate, attrezzate con fontanelle, cestini raccolta rifiuti e dotate di apposita cartellonistica con le norme comportamentali da tenere al loro interno.

4. Al fine di ridurre al minimo i rischi di incidenti tra i cani presenti, nei nuovi progetti le aree di svago/sgambatoi, di norma dovranno avere dimensioni non inferiori a 1.000 mq di superficie dedicata.

5. Ai fini della sgambatura è consentito liberare i cani, a condizione che gli stessi non costituiscano pericolo per persone o altri animali già presenti, ivi compresi quelli selvatici per la cui tutela vigono le disposizioni specifiche in materia, nelle seguenti aree pubbliche:

- a) Spalti delle Mura Urbane;
- b) Parco Fluviale del fiume Serchio, lungo la via alzaia e l'alveo fluviale sottostante, posto in riva destra dall'inizio della via alzaia a Monte S. Quirico fino allo sbocco sulla Via Provinciale di S. Alessio in prossimità del ponte sul torrente Cerchia ed in riva sinistra dalla nuova passerella fino a Ponte S. Pietro, comprensiva dell'area prativa del parco Alfredo Meschi, nel periodo da settembre a febbraio compresi.

Nel restante periodo da marzo ad agosto, allo scopo di tutelare la fauna selvatica in nidificazione la predetta area di sgambatura è limitata alla sola area prativa del parco Alfredo Meschi.

Deve essere osservata comunque una fascia di rispetto di almeno 20 mt. dalla strada pubblica o da altre aree soggette all'ambito di applicazione del Codice della Strada.

Art. 34 - Disposizioni per le strutture adibite a canile e pensioni private

1. Chiunque svolge attività di allevamento, addestramento, custodia di cani per conto di terzi, o se il nucleo familiare possiede un numero maggiore di 10 cani adulti, deve disporre di una struttura canile nella quale ospitare gli animali.
2. La struttura canile deve essere distante almeno m. 30 dalle abitazioni.
3. Il canile viene autorizzato mediante le pertinenti procedure in materia di attività produttive previo nullaosta del servizio veterinario della Azienda USL ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 320/1954.
4. La superficie di recinti o spazi adibiti alla custodia di cani devono essere in linea con quanto previsto dalla L.R. Toscana 59/2009 e il suo regolamento attuativo D.P.G.R. 38/2011 ed eventuali ss.mm.ii.
5. Per le operazioni di lavaggio dei cani ospitati deve essere garantito il rispetto delle condizioni di benessere.
6. Durante le operazioni di lavaggio delle strutture, i cani devono essere confinati in zona separata del box, se non possibile custodirli all'esterno dello stesso.

Art. 35 - Accesso al canile a attività di collaborazione con il volontariato

1. Il Regolamento Comunale del Canile di Lucca stabilisce le modalità minime di accesso allo stesso da parte dei volontari e del pubblico.
2. Il Comune promuove, in applicazione del suddetto Regolamento, attività di collaborazione e supporto con le associazioni di volontariato per l'organizzazione, oltre alla sgambatura, di eventi, campagne di sensibilizzazione per le adozioni, tutela e cure delle colonie di gatti censiti, prevenzione randagismo ed ogni altra attività connessa.

Art. 36 - Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione

1. Il Regolamento Comunale del Canile di Lucca stabilisce le modalità di adozione del cane ricoverato presso il canile stesso. Il comune predispone e mantiene aggiornato l'idoneo modello per l'istanza di adozione, da adottarsi.
2. La L.R. 59/2009 disciplina la pratica della sterilizzazione degli esemplari ricoverati nei canili.

Art. 37 - Obbligo di raccolta delle deiezioni

1. L'obbligo di raccolta delle deiezioni degli animali prodotte dagli stessi su suolo pubblico è regolato dal Regolamento di Polizia Urbana, che stabilisce altresì le relative sanzioni in caso di violazioni.

CAPO III: FAUNA SELVATICA E ANIMALI ESOTICI

Art. 38 - Fauna selvatica

1. Per Fauna selvatica autoctona si intende l'insieme di specie e sottospecie (mammiferi, uccelli, rettili, anfibi,

invertebrati) provenienti direttamente dall'ambiente naturale, presenti in una determinata area, dove si siano originate o siano giunte senza l'intervento umano.

2. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157/1992, "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*", che dispone altresì le relative sanzioni in materia.

3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale detenere, molestare, catturare e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, comprese tutte le specie di anfibi, rettili e uccelli (sia adulti che uova o larve), nonché danneggiare o distruggere nidi e tane. E' fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti circa l'esercizio della caccia, della pesca, dalle normative sanitarie, anche in relazione alle forme di prevenzione di eventuali inconvenienti igienico-sanitari e/o ecosistemici.

4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi i corpi idrici, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna selvatica provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.

5. Le opere di potatura e abbattimento degli alberi non vanno effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli, indicativamente nel periodo da marzo ad agosto. Qualora si debba procedere in tale periodo alla potatura o abbattimento per ragioni di sicurezza o altri comprovati motivi dovranno essere adottate misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.

6. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di pesci, mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà avvenire adottando misure idonee a garantire la sopravvivenza e il benessere degli animali coinvolti.

7. Coloro che rinvergono esemplari vivi in difficoltà appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione ai soggetti competenti, individuati ai sensi della L.R. 3/1994.

8. E' vietata la somministrazione alimentare a favore di qualunque specie di animale selvatico, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, ad esempio nell'ambito dell'attività di controllo.

Art. 39 - Api e insetti impollinatori

1. La L.R. 21/2009 stabilisce le misure di tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche di impiego agricolo sulle colture arboree, arbustive ed erbacee destinate a ogni tipologia di produzione agricola, vivaistica e sementiera, sulle sementi, sulle piante consociate o infestanti che possono trovarsi dentro o ai bordi della coltura o sulle piante spontanee, durante i diversi periodi vegetativi delle piante. La L.R. 21/2009 stabilisce altresì le relative sanzioni in caso di violazioni.

Art. 40 - Detenzione di animali esotici

1. Gli animali esotici comprendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e invertebrati, facenti parte della fauna selvatica esotica, ossia viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.

2. È fatto divieto di detenere animali esotici inseriti negli elenchi del Prontuario Nazionale degli animali

potenzialmente pericolosi, nonché tutti gli animali esotici che sono inseriti nella lista CITES (Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973), se non regolarmente autorizzati.

3. Per la tutela degli animali esotici valgono le disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento alla L. n. 874/1975, *“Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo”* ed alla L. n. 150/1992, *“Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”*.

4. E' obbligatorio, per i detentori di tali animali, riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove vivono naturalmente queste specie, con disponibilità, se del caso, di vasche d'acqua frequentemente rinnovata e di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi, o con possibilità di scavarsi una tana nella terra.

5. I detentori, a qualsiasi titolo, dovranno garantire il massimo comfort agli esemplari: gli animali dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche. Gli stessi luoghi dovranno essere dotati di impianti che assicurino la qualità e il benessere dell'animale, come lampade riscaldanti, tappetini, cavetti, ultravioletti e un opportuno arredo, anche vegetale, che assicuri nascondigli e zone di riposo. In generale dovrà essere garantito il rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie, delle normative vigenti e del presente regolamento.

6. In merito alla detenzione di alcune specie esotiche, si rinvia alle disposizioni dell'Allegato A al presente Regolamento.

CAPO IV: EQUIDI

Art. 41 - Principi

1. Fanno parte della famiglia degli equidi gli esemplari appartenenti alle specie cavallo, asino, mulo e bardotto.
2. L'equide utilizzato come animale da compagnia, lavoro o attività sportiva va trattato con rispetto; deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.

Art. 42 - Norme di tutela

1. Chiunque venga in contatto con equidi nell'espletamento di qualsiasi mansione o attività che ne preveda l'impiego, deve tenere nei loro confronti una condotta etica ed attenta al benessere dell'animale, segnalando tempestivamente al responsabile della struttura detentrica o all'autorità competente qualsiasi episodio di maltrattamento o comportamento inadeguato.
2. Il detentore a qualsiasi titolo è responsabile del benessere dell'equide e di una gestione atta a garantirne i bisogni fisici ed etologici primari (sistemazione, socialità, motilità, igiene, alimentazione, assistenza sanitaria).

3. Indispensabile per l'equilibrio psico-fisico dell'equide è la socializzazione con membri della sua stessa specie. Nel rispetto delle sue esigenze etologiche/relazionali, deve essere favorita il più possibile (e fin dalla giovane età) la socialità, con un'attenta valutazione della compatibilità tra i diversi soggetti. È fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equidi.
4. Gli animali ricoverati in scuderia devono poter avere la possibilità di relazionarsi con i propri simili. A tal scopo, le finestre superiori dei box devono essere lasciate aperte, affinché gli animali possano vedersi e fare attività di *grooming*.
5. Gli equidi, compresi quelli impegnati in attività di lavoro, non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati e le fattrici in stato di gravidanza. Quando non impiegato in attività, l'equide deve essere sempre dissellato e privato di finimenti o qualunque altra attrezzatura che ne condizioni il normale movimento e/o l'utilizzo della bocca.
6. È fatto obbligo di garantire la possibilità agli equidi ricoverati in scuderia di compiere attività motoria libera all'aperto in un paddock di adeguate dimensioni ogni giorno per un periodo adeguato a garantirne il benessere.
7. In caso di sistemazione nei box, l'equide deve poter accedere giornalmente al paddock, da solo o in socialità o comunque va garantita la sua possibilità di movimento.
8. Con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali, dette "vizi di stalla", come il ballo dell'orso e il ticchio d'appoggio, è vietato l'utilizzo di collari o strumenti elettrici o costrittivi; è altresì vietata qualsiasi azione atta ad impedire il movimento stereotipato, a favore di una terapia di recupero comportamentale (spostamento dell'equide all'aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale).
9. È vietato impastoiare gli arti dei cavalli, accorciare il fusto della coda, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
10. L'equide può essere legato solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, o per brevi periodi. In tal caso, l'equide deve essere assicurato in modo da consentirne una liberazione tempestiva in situazioni di emergenza e comunque sotto stretta vigilanza del detentore.
11. Gli equidi che vivono all'aperto devono essere controllati almeno una volta al giorno. Le aree esterne vanno munite di attrezzature idonee a garantire il costante accesso all'acqua pulita e ad una corretta nutrizione (es. mangiatoia coperta).
12. Tutti gli equidi devono disporre di una protezione adeguata con strutture che offrano riparo da pioggia, vento e insolazione eccessiva. Esse devono essere efficienti, regolarmente ispezionate, ventilate, prontamente riparate in caso di guasti e progettate in modo tale da evitare rischi di qualsiasi tipo, e dotate di un settore di riposo sufficientemente asciutto. Le superfici dei settori in cui gli animali soggiornano in prevalenza non devono essere fangose né imbrattate di feci o urina e si dovrà provvedere alla frequente sostituzione della lettiera per garantire l'adeguata igiene degli zoccoli.
13. La superficie minima del box nonché le caratteristiche tecniche delle scuderie sono stabilite dalle linee guida in materia del ministero della Salute nonché dal regolamento comunale per la disciplina della detenzione di animali da bassa corte ed equidi per autoconsumo e/o allevamento amatoriale.
14. Gli equidi che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di un'area di detenzione di dimensioni non inferiori a quanto desumibile dal Decreto Ministero delle Politiche

Agricole e Forestali 7 aprile 2006 e dal regolamento comunale per la disciplina della detenzione di animali da bassa corte ed equidi per autoconsumo e/o allevamento amatoriale.

Art. 43 - Norme di tutela per gli equidi utilizzati per il trasporto turistico

1. Il vigente Regolamento comunale per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea stabilisce le disposizioni inerenti i servizi di piazza effettuati con veicoli a trazione animale.
2. Nel rispetto dei principi perseguiti dal presente Regolamento l'equide destinato alla trazione di carrozze per il trasporto turistico deve essere trattato con rispetto e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo. I conducenti di veicoli a trazione animale non devono recare danno o molestia all'animale.
3. Non potrà essere impiegato alla trazione di vetture un equide non idoneo per caratteristiche morfologiche, anzianità, malattia.
4. Il conducente ha l'obbligo di:
 - a) mantenere pulito il suolo raccogliendo gli escrementi in apposita sacca, che deve essere svuotata frequentemente; provvedere a lavare e disinfettare immediatamente il suolo ogni qual volta il cavallo, in sosta, urini;
 - b) garantire le condizioni igieniche e di benessere del cavallo, attraverso le necessarie operazioni di cura del manto anche al fine di evitare annidamenti di parassiti;
 - c) mettere sempre a disposizione dell'animale acqua fresca e nutrimento soddisfacente;
 - d) non utilizzare casse acustiche per la diffusione sonora.
5. E' vietato sottoporre l'animale ad attività di trasporto quando la combinazione fra temperatura ambiente (°C) e umidità relativa (%) determini un coefficiente di valore superiore a 40, così come indicato nella tabella di cui all'allegato A. Oltre tale valore l'attività deve essere fermata. Sono consentiti percorsi su brevi tratte, mettendo in essere gli opportuni accorgimenti. Gli operatori dei servizi di trasporto dovranno pertanto monitorare i parametri meteorologici alla luce di quanto riportato dal Servizio Meteorologico Regionale (LAMMA).
6. E' vietato trasportare un numero di persone superiore a quello dei posti per i quali la carrozza è omologata e, in ogni caso, l'animale non può trainare un peso complessivo superiore a 3 volte il proprio peso.
7. La sola andatura ammessa è il passo.
8. Gli animali lavoratori devono avere a disposizione appositi ricoveri (box) e aree di esercizio. Per ogni altra caratteristica circa la struttura valgono le prescrizioni dell'art. 42.

CAPO V: VOLATILI

Art. 44 – Tutela dei Volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti in coppia.
2. L'illuminazione artificiale deve essere scelta in modo tale da non essere percepita dagli animali come luce tremolante.
3. E' vietato esporre alla luce artificiale esemplari notturni.

4. È vietato mantenere volatili alla catena, permanentemente legati al trespolo o legati con catenelle o altro, con eccezione degli animali impiegati in attività di falconeria, tenuti da falconieri muniti di licenza, che, durante i mesi di attività venatoria, possono essere tenuti legati tramite “lunga” all’apposito posatoio.
5. È vietato mantenere volatili senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell’uomo; il rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia. Per gli animali solitari dovrà essere garantita una gabbia singola.
6. È vietato togliere l’accesso all’acqua negli abbeveratoi per provocare la muta.
7. È vietato l'utilizzo di sistemi di dissuasione cruenta per l'allontanamento delle specie aviarie, fatti salvi i casi in cui non sia possibile procedere altrimenti, per comprovate ragioni igienico sanitarie e/o di sicurezza.
8. È vietato amputare le ali o altri arti agli uccelli, accecare nonché strappare le penne, tarpare le ali, e ogni altra forma di mutilazione, salvo che per ragioni mediche e chirurgiche.
9. E' vietato lasciare permanentemente all’aperto, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici.
10. E' vietato tenere volatili acquatici, tipo oche o anatre, permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua.
11. Il Comune, riconoscendo il valore della presenza delle specie utili per la lotta agli insetti dannosi e per il controllo naturale delle popolazioni cittadine di piccioni e roditori, agevola e promuove la posa di strutture di rifugio per pipistrelli e di nidificazione per gli uccelli (rondini, balestrucci, rondoni, rapaci diurni e notturni ecc.), in particolare sugli edifici di proprietà dell'amministrazione comunale.
12. Sulle superfici trasparenti o riflettenti degli edifici e delle barriere stradali fonoassorbenti, in particolare in caso di superfici continue di grandi dimensioni, è reso obbligatorio, ove vi sia l'evidenza di pericolo per l'avifauna, l'utilizzo di dissuasori e accorgimenti atti a scongiurare l'impatto dell'avifauna con dette superfici.

Art. 45 – Prescrizioni circa le gabbie

1. Lo spazio di ogni gabbia e deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente secondo le specifiche disposizioni di cui all'all. A del Regolamento di Attuazione della L.R. 59/2009 D.P.G.R. 38/2011.
2. L'allegato A del presente Regolamento contiene disposizioni circa le gabbie di alcune specie di volatili.
3. Ferme restando le disposizioni sopra citate, la detenzione dei volatili d'affezione e da compagnia dovrà avvenire secondo le seguenti prescrizioni:
 - a) Lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente e di aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia, garantendo lo svolgimento delle funzioni motorie ed il rispetto delle caratteristiche comportamentali delle singole specie.
 - b) Un terzo del volume della voliera deve essere libero per consentire agli uccelli di volare, almeno fra due posatoi.
4. Le dimensioni minime delle gabbie sono di norma così definite:
 - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;

- b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 50%;
 - c) in ogni caso, le gabbie/voliere che contengono più soggetti, devono avere dimensioni sufficienti ad evitare il sovraffollamento ed il raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, ecc.
5. Le gabbie/voliere devono contenere un sufficiente numero di posatoi adeguati alle specie presenti, il cui diametro deve permettere all'uccello di posare almeno i 2/3 del piede.
 6. I posatoi vanno posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e/o timoniere e che le mangiatoie, gli abbeveratoi e le vaschette per il bagno periodico non vengano imbrattate con le deiezioni.
 7. Le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi, posizionati in modo tale che tutti gli animali possano avere facile accesso ad alimento ed acqua, senza toccare il fondo della gabbia. La distanza tra le sbarre deve impedire che un uccello vi rimanga incastrato con una o più parti del corpo. I contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
 8. Le gabbie/voliere devono essere sistemate il più lontano possibile dai confini e dai fabbricati di altrui proprietà, in modo da ridurre al minimo il disturbo al vicinato, non essere esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta, all'intenso calore o al freddo eccessivo.
 9. Le gabbie/voliere tenute all'aperto devono essere coperte da una tettoia per almeno la metà della loro superficie.
 10. Deve assicurata una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente circostante.
 11. Laddove necessario, deve essere fornito agli uccelli un numero sufficiente di nidi per la cova.
 12. Le gabbie devono essere tenute in luoghi dove viene garantita la percezione della naturale alternanza giorno/notte, salvo usi e consuetudini non espressamente vietati dalla L 157/1992 e dalla L.R. 3/1994 e relativi regolamenti attuativi.
 13. Le voliere devono essere allestite in modo da consentire ai volatili di volare, arrampicarsi, farsi il bagno in apposita vaschetta, cibarsi, riposarsi e giocare.
 14. E' vietato tenere i canarini canterini ed altre specie di volatili simili, in gabbie da richiamo, essendo di dimensioni ridotte.
 15. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei viaggi a seguito del proprietario o nel trasporto e/o ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 46 - Colombi e Gabbiani

1. Le disposizioni inerenti colombi e gabbiani sono contenute nel vigente Regolamento Com.^{lc} di Polizia Urbana.

CAPO VI: ANIMALI ACQUATICI

Art. 47 - Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali devono essere tenuti in coppia o in quantità superiore richiesta dalla specie.
2. È fatto assoluto divieto di esporre e/o detenere fuori dalle vasche animali acquatici di ogni specie, ed in

particolare i crostacei.

Art. 48 - Tutela delle specie animali acquatiche

1. Il volume dell'acquario deve essere conforme alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate, e al numero degli animali presenti, garantendo loro il ricambio e la depurazione dell'acqua.
2. In merito al volume dell'acquario, si rinvia alle disposizioni dell'Allegato A del presente Regolamento.
3. In ogni acquario deve essere garantito il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico - fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. Devono essere presenti arredi, anche vegetali, atti a fornire luoghi di rifugio e di riposo.
4. E' vietato di norma l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente, in quanto risultano solitamente di dimensioni ridotte.
5. E' vietato conservare ed esporre per la commercializzazione, sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche. Queste ultime devono essere munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua e avere una lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto.
6. E' vietato procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio dove detti animali, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto, fino alla consegna al consumatore finale.
7. E' vietato tenere le chele legate ai crostacei e tenerli vivi sul ghiaccio. La legatura delle chele è consentita soltanto nella fase di commercializzazione, al fine di evitare combattimenti ed eventuali mutilazioni.
8. E' vietato cucinare e/o bollire vivi l'ittiofauna e/o i crostacei che devono essere uccisi immediatamente prima di essere cucinati.
9. E' fatto obbligo sopprimere i crostacei:
 - a) prima della cessione al consumatore finale, nel caso di vendita al dettaglio;
 - b) immediatamente prima della cottura, nel caso di esercizi che somministrano alimenti e che conservano i crostacei vivi all'interno di vasche adeguate, come da comma 6 del presente articolo. La soppressione dei crostacei dovrà essere eseguita da personale formato, utilizzando i metodi descritti nel parere del Centro di Referenza Nazionale per il benessere degli animali rilasciato il 29/07/2007 (shock elettrico, anestesia mediante raffreddamento).

CAPO VII: ANIMALI NON CONVENZIONALI

(N.A.C. Nuovi Animali da Compagnia)

Art. 49 - Detenzione di ovini-caprini, suini e altri animali da cortile d'affezione

1. In linea generale per gli animali di cui al presente capo valgono le disposizioni di tutela di cui al Decreto Legislativo n. 146/2001, "*Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti*".
2. I detentori di ovini, caprini e suini e altri animali da cortile d'affezione, sono tenuti a far sottoporre gli animali

agli interventi di profilassi obbligatoria delle malattie, devono garantire lo stato sanitario ed il benessere degli animali, anche in base alle disposizioni del presente Regolamento.

3. I detentori devono mantenere l'igiene dei luoghi, non recare danno o molestia al vicinato in particolare per quello che riguarda il rumore e odore, la lotta contro le mosche. Gli alimenti non devono essere sparsi sul pavimento o a terra, ma somministrati in appositi contenitori. L'acqua di abbeveraggio deve essere sostituita almeno ogni due/tre giorni al fine di evitare la proliferazione delle zanzare. Gli escrementi dovranno essere rimossi giornalmente nel periodo estivo, almeno ogni due giorni in quello invernale. Lettieria ed escrementi, in attesa di idoneo smaltimento finale, dovranno essere conservati alle distanze minime di seguito indicate rispetto alle abitazioni di terzi:

- a) se in contenitori chiusi ermeticamente, ad almeno 5 metri;
- b) se in appositi composte, ad almeno 10 metri;
- c) se in concimaia, ad almeno 25 metri.

4. Sono fatte in ogni caso salve le maggiori distanze previste dal vigente Regolamento di Igiene e Sanità o da altre disposizioni legislative in materia.

5. Essendo animali domestici da reddito anche quando detenuti per compagnia, gli animali di cui al presente articolo devono essere registrati presso l'Ufficio Veterinario ASL, con l'indicazione della specifica della finalità della detenzione, in base alla normativa nazionale vigente.

6. Deve essere garantito lo stazionamento all'aperto per la maggior parte delle ore diurne, all'interno della proprietà mediante idonea recinzione, a una distanza adeguata dal vicinato. Tali aree devono avere dimensioni proporzionate alla taglia, al numero, ai bisogni etologici e di movimento degli animali ospitati, essere predisposte con attrezzatura necessaria per il benessere della specie (es. possibilità di bagno di fango per i suini). All'interno di tali aree, gli animali devono disporre di una struttura adatta ad offrire riparo da pioggia, vento e insolazione eccessiva, di dimensione capace a contenere tutti gli animali stabulati.

7. E' necessario mettere a disposizione un settore di riposo asciutto e pulito e una lettiera sufficiente ed adeguata, che dovranno essere di dimensione adeguata alla taglia e ai bisogni etologici dell'animale ospitato, permettere una facile pulizia, garantire un'adeguata ventilazione e salubrità, protezione dal sole e dalle intemperie e avere caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie adatte per le specie detenute.

8. Deve essere messo a disposizione cibo che soddisfi i requisiti d'igiene e di qualità, predisponendo, se necessario, opportune attrezzature (ad es. una mangiatoia coperta).

9. E' vietata l'amputazione di parti degli animali come corna, coda, denti, becco, artigli, pelo, piume.

Art. 50 - Detenzione di animali non convenzionali: disposizioni generali circa i mammiferi

1. E' vietato detenere permanentemente conigli, cavie, cincillà, furetti in gabbie chiuse e in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Deve essere garantita loro un'area esterna dove possano espletare i loro comportamenti fisiologici, salvo per tutte quelle situazioni in cui sia potenzialmente a rischio l'incolumità dell'animale stesso.

2. L'area esterna dovrà essere posta in luogo riparato dalla luce diretta del sole, avere una zona riparata dalle intemperie dove posizionare una tana isolata, essere delimitata da un recinto sufficientemente alto, chiuso nella porzione superiore per la protezione dai predatori, e nella porzione inferiore chiuso da rete interrata a sufficienza per evitare la fuga e allo stesso tempo garantire le necessità fisiologiche di scavare e ricercare il cibo.

3. Devono essere garantite ogni giorno alcune ore di gioco e interazione con la famiglia e/o i suoi simili, limitando le ore di eventuale permanenza in gabbia e/o recinti ai tempi strettamente necessari per la sua sicurezza o di assenza di supervisione.
4. Le gabbie devono essere realizzate con materiali atossici e resistenti, non devono avere superfici che possano provocare danni all'animale, nè essere chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro, salvo per le specie potenzialmente evasive e di dimensioni ridotte (topi e piccoli roditori). Il fondo non può essere assolutamente a griglia, deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico (lettiere in carta prive di additivi chimici e profumi, fieno, paglia) e sostituito all'occorrenza. L'acqua deve essere sempre pulita e fresca, preferibilmente somministrata con beverino a goccia, per ridurre la contaminazione e l'imbrattamento della gabbia stessa. Devono essere dotate di adeguato arricchimento ambientale (rastrelliera, rami anche da mordere per assicurare il corretto consumo dei denti) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista, in proporzione al numero ospitato.
5. All'interno della gabbia o nell'area esterna deve essere presente, secondo le necessità della specie, una cassetta dei bisogni con lettiera appropriata e confortevole (truciolo di legno, striscioline di carta, ecc.).
6. E' consentito il trasporto di tali animali solo con la gabbia, il trasportino o comunque con altro mezzo idoneo che ne tuteli l'incolumità e ne impedisca la fuga.
7. E' vietato il taglio dei denti incisivi, ad eccezione di interventi di carattere medico adeguatamente motivati.
8. E' obbligatorio riprodurre il più fedelmente possibile le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente queste specie.

Art. 51 - Detenzione di animali non convenzionali: disposizioni generali circa i rettili

1. I terrari/teche/terracquari devono essere in vetro o materiale facilmente lavabile, con almeno una parete in rete nel caso di Camaleonti.
2. Si deve provvedere a fornire un corretto arricchimento ambientale, inserendo rami, piante e posatoi sopraelevati, robusti e facilmente raggiungibili per garantire la possibilità di arrampicarsi (specie arboricole e arrampicatrici) e tane/rifugio che consentano a tutti i soggetti di sottrarsi agevolmente alla vista, in relazione alle necessità delle specie specifiche.
3. Deve essere previsto un sistema di riscaldamento (con lampade adeguatamente protette) e aperture per la ventilazione, che permettano di creare un gradiente termico all'interno del terrario. Le Lampade per l'illuminazione dovranno garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UV specifico ed essere poste ad una altezza dal punto di basking (luogo di accovacciamento) secondo le indicazioni del produttore e comunque ad una distanza tale da non ledere l'animale (ustioni, lesioni oculari).
4. Dovranno essere presenti contenitori per l'acqua nei quali gli animali possano immergersi completamente, dai quali possano entrare ed uscire con facilità. L'acqua deve essere pulita e sempre a disposizione per le specie che la richiedono. Quando necessario, come nel caso di tartarughe acquatiche, si deve ricorrere all'installazione di un filtro per la pulizia dell'acqua. Per i pitoni e grossi costrittori il contenitore per l'acqua deve avere una superficie pari ad almeno 1/3 (2/3 per l' anaconda) dell'area di base del terrario.

Art. 52 Disposizioni circa le singole specie di animali non convenzionali

1. Si rimanda alle disposizioni contenute nell'allegato A circa le singole specie di mammiferi e rettili nonché con riguardo alle disposizioni generali circa anfibi, pesci e invertebrati.

TITOLO IV – Disposizioni finali

Art. 53 - Sanzioni

1. Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già previsto come reato o sanzionata da altra norma di legge (tra le altre gli artt. 544^{ter} e 727 del Codice Penale, l'art. 189 del Codice della Strada, l'art. 40 della L.R. 59/2009) è soggetto al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, con le modalità stabilite dalla L. 689/1981.

2. La sanzione è applicata per ciascuna prescrizione violata e proporzionata al numero di animali coinvolti.

Articolo	Descrizione	Sanzioni valori minimi e massimi
	Per la violazione di ogni articolo non citato nel sottostante elenco	da € 50 a € 300
9	Maltrattamento animali	da € 150 a € 500
12	Detenzione ed esposizione in esercizi commerciali fissi, con riferimento a fattispecie non già sanzionate ex art. 40 L.R. 59/2009	da € 150 a € 500
13	Detenzione ed esposizione in esercizi commerciali ambulanti e occasionali, con riferimento a fattispecie non già sanzionate ex art. 40 L.R. 59/2009	da € 150 a € 500
15	Inumazione di animali	da € 80 a € 500
17	Per avere lasciato i cani liberi negli spazi pubblici o aperti al pubblico (piazze, vie, ecc.)	da € 65 a € 390
17	Per mancato uso del guinzaglio	da € 65 a € 390
17	Per aver fatto accedere cani in uffici, pubblici esercizi, e altre manifestazioni senza museruola e guinzaglio	da € 65 a € 390
17	Per aver vietato l'accesso dei cani muniti di guinzaglio e museruola negli uffici e pubblici esercizi senza l'esposizione di apposito avviso autorizzato dal Sindaco o con esposizione abusiva dell'avviso	da € 65 a € 390
33	Per aver lasciato liberi i cani nelle aree di sgambamento, costituendo pericolo per le persone o gli altri animali	da € 60 a € 360
33	Per non aver osservato la fascia di rispetto di metri 20	da € 40 a € 240
34	Detenzione di più di dieci cani per famiglia in assenza di struttura canile	da € 75 a € 450
34	Allevare, custodire cani per conto terzi senza autorizzazione sindacale del canile	da € 80 a € 500
28, 29, 34	Mancanza delle caratteristiche delle strutture a scopi professionali di allevamento o custodia, da adibirsi a canile, gattile, oasi felina	da € 75 a € 450

3. Nei casi previsti dalla medesima L. n. 689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione. Sono altresì disposti, nei modi e nelle forme previste dalla L. n. 689/1981, il sequestro e la successiva eventuale confisca dell'animale, laddove il detentore dell'animale stesso, non riesca garantirne le condizioni minime di benessere.

4. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è

depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.

5. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente regolamento affluiscono nel capitolo destinato al finanziamento delle attività del Comune dirette alla tutela animale anche relativamente a progetti formativi formulati dal Servizio di tutela degli animali, sentite le associazioni ambientaliste, animaliste e zoofile riconosciute operanti sul territorio comunale.

Art. 54 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Servizi Veterinari ASL, Corpi di Polizia Regionali, Polizia Provinciale, ed altri organi di vigilanza, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge.

2. Il Comandante della Polizia Municipale dispone la formazione del personale preposto alla vigilanza delle norme del presente Regolamento, al fine di garantire un costante aggiornamento del personale stesso su etologia e legislazione, anche in collaborazione con le Associazioni di volontariato .

Art. 55 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decade il precedente regolamento in materia, denominato *"Regolamento Convivenza Uomo-Animali"*, ed approvato con D.C.C. n. 80 del 08/06/2000 e successive modificazioni.

Art. 56 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

2. Il co. 2 dell'art. 30 del presente Regolamento entrerà in vigore a far data dall'adeguamento delle disposizioni in materia contenute nel *"Regolamento per il funzionamento e la gestione del canile/gattile del Comune di Lucca e per la disciplina dei servizi correlati"* approvato con D.C.C. n. 71 del 05/11/2013.

ALLEGATO A

TABELLA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 43 C. 5

	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%
42°	48	50	52	55	57	59	62	64	66	68	71	73	75	77	79	82
41°	46	48	51	53	55	57	59	61	64	66	68	70	72	74	76	78
40°	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75
39°	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	66	68	70	72
38°	42	44	45	47	49	51	53	55	56	58	60	62	63	65	67	69
37°	40	42	44	45	47	49	51	52	54	56	58	59	61	63	64	66
36°	39	40	42	44	45	47	49	50	52	54	55	57	58	59	62	63
35°	37	39	40	42	44	45	47	48	50	51	53	54	56	57	58	60
34°	36	37	39	40	42	43	45	46	48	49	51	52	53	55	56	58
33°	34	36	37	39	40	41	43	44	46	47	48	50	51	52	54	55
32°	33	34	36	37	38	40	41	42	44	45	46	48	49	50	51	53
31°	32	33	34	35	37	38	39	40	42	43	44	45	47	48	49	50
30°	30	32	33	34	35	36	37	39	40	41	42	43	45	46	47	48
29°	29	30	31	32	33	35	36	37	38	39	40	41	43	44	45	46
28°	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	42	43	44
27°	27	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
26°	26	26	27	28	29	30	31	32	33	34	34	35	36	37	38	39
25°	25	25	26	27	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35	36	37
24°	24	24	24	25	26	27	28	28	29	30	31	32	33	33	34	35
23°	23	23	23	24	25	25	26	27	28	28	29	30	31	31	32	33
22°	22	22	22	22	23	24	25	25	26	27	27	28	29	29	30	31
21°	21	21	21	21	22	22	23	24	24	25	26	26	27	28	28	29
	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%

NORME MINIME DI RIFERIMENTO PER LA DIMENSIONE DELLE GABBIE E VASCHE DI ANIMALI

rif. CAPO V: VOLATILI

<i>specie</i>	<i>Superficie mq</i>	<i>prescrizioni</i>
anatre	4 mq di superficie / capo	Vasca di cm 250x200, profondità 20
oche	15 mq di superfici / capo	Vasca di cm 250x200, profondità 20
Specie piccole di colombi (n. 2 esemplari)	3,2 x 0,40 di altezza	
Merlo indiano (n. 2 esemplari)	3,2 x 0,75 di altezza	La gabbia deve svilupparsi in lunghezza per consentire il suo naturale volo orizzontale

<i>Lunghezza approssimativa della specie</i>	<i>dimensione minima in cm</i>	<i>n. uccelli</i>	<i>Altezza minima in cm</i>	<i>prescrizioni</i>	<i>Lunghezza posatoio per individuo in cm</i>
Passeriformi e piccoli psittacidi fino a cm 10 di lunghezza	120 x 40	15	45	4 posatoi	10

Passeriformi e piccoli psittacidi fino a cm 25 di lunghezza	120 x 40	6	45	4 posatoi	20
Psittacidi di taglia media (cenerino, Amazzoni..)	100 x 250	4	180	cassetta nido; 3 posatoi	20
Psittacidi di taglia grande (Ara, Cacatua)	200 x 400	1	220	- Cassetta nido; 3 posatoi - Generalmente questi esemplari vanno mantenuti singolarmente in una gabbia. - La misura minima deve permettergli di sbattere le ali senza urtare i lati e di non toccare il fondo con la coda. - Nel caso di 2 esemplari che vengono mantenuti nella stessa gabbia la larghezza minima deve essere incrementata del 60%.	40

N.B. La taglia delle specie elencate va intesa come indicativa, farà fede l'effettiva taglia dei singoli esemplari

rif. CAPO VI: ANIMALI ACQUATICI

1. Negli acquari deve essere garantito un volume d'acqua sufficiente a garantire il movimento naturale dei pesci in relazione alla loro dimensione e morfologia, e in particolare:

Specie di pesci che da adulti non superano i 5 cm di lunghezza	1 litro d'acqua per cm
Specie di pesci che da adulti superano i 5 cm di lunghezza	2 litro d'acqua per cm

2. In ogni caso l'acquario deve avere il lato della base più lungo pari almeno a 10 volte la misura della specie più lunga ospitata, e l'altezza non deve superare la sua larghezza aumentata del 50%. In ogni caso, non dovrà mai avere una capienza inferiore a 20 litri d'acqua.

rif. CAPO VII: ANIMALI NON CONVENZIONALI (N.A.C. Nuovi Animali da Compagnia)

Disposizioni per singole specie di MAMMIFERI

CONIGLIO

1. Essendo animali sociali, hanno bisogno del contatto con i propri simili: la noia può far sviluppare disturbi comportamentali. Per questo devono essere tenuti almeno in coppia .

2. E' necessario avere un comportamento di rispetto alla loro indole naturale, non trasportandoli al di fuori del loro ambiente naturale se non strettamente necessario, né coccolarli, né manipolandoli in maniera impropria: possono rimanere paralizzati dalla paura o reagire graffiando e mordendo; per questo non sono animali adatti ai bambini. Occorre evitare di afferrarli e sollevarli perché, pur sembrando sorprendentemente tranquilli, sono in realtà immobilizzati dalla paura.

3. Le gabbie devono avere una dimensione minima, per due conigli adulti, di 2 mq, aumentata di 0,25 mq per ogni ulteriore esemplare, con altezza tale da permettere all'animale di saltare e stare sulle zampe posteriori. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.
4. Per migliorare il loro benessere, è necessario mettere a disposizione una cassetta con terra e sabbia per scavare e farli scorrazzare regolarmente all'esterno della gabbia o in un recinto esterno.
5. Deve essere prestata cura nella pulizia della gabbia per evitare sofferenza, senza utilizzare ammoniaca e varechina, le cui esalazioni possono irritare con facilità le sensibili mucose nasali.
6. E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.

FURETTO

1. Il furetto, essendo animale sociale, ha bisogno del contatto con i propri simili. Pertanto dovrebbe essere tenuto almeno in coppia.
2. La gabbia per un furetto deve essere metallica (non di vetro né di legno) e deve avere una dimensione minima di 6 mq, sviluppata in altezza ed essere a più piani collegati tramite rampe o tubi. Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 10%.
3. Per le loro caratteristiche etologiche, i furetti devono poter avere accesso ad un giaciglio angusto e totalmente buio (altrimenti diventano ansiosi ed aggressivi).
4. La temperatura di gestione non deve essere superiore ai 28°C.
5. Devono sempre disporre di uno spazio apposito, come una porzione di suolo naturale, un mucchio di terra, sabbia, ghiaia o materiali simili, necessario per l'esigenza naturale di scavare e raspare.
6. Se vivono all'esterno, devono disporre di un contenitore di acqua piuttosto grande per bere e farsi il bagno.
7. È vietato asportare le ghiandole perianali.

CINCILLÀ

1. Il cincillà, essendo animale sociale, ha bisogno del contatto con i propri simili. Pertanto dovrebbe essere tenuto almeno in coppia.
2. La gabbia, per 2/4 individui, deve avere dimensioni minime di 70 x 55 x 140 cm di altezza, dotata di almeno due piani al suo interno. Lo spazio a disposizione deve essere proporzionato al numero di individui ospitati.
3. La temperatura di gestione dovrà essere intorno ai 20-22°C.
4. Deve essere garantita la possibilità di poter effettuare quotidianamente il "bagno di sabbia" necessario per la loro salute e cura del mantello. A tale scopo deve essere presente un contenitore di adeguate dimensioni con sabbia specifica, escluse comunque quella di fiume o di mare.

CRICETO

1. Le differenti specie hanno abitudini diverse: alcune risultano essere sociali (ad es. *Phodopus spp.*) mentre altre solitarie (ad es. *Mesocricetus auratus*).
2. La gabbia, per una sola coppia di criceti, con sviluppo in orizzontale e sbarre verticali, non deve presentare dimensioni inferiori ai 70 x 40 x 55 cm di altezza; lo spazio a disposizione deve essere proporzionato al numero di individui ospitati. Può essere prevista la presenza di più piani, collegati da tubi e/o rampe. Deve essere dotata

di accessori per il gioco: la ruota deve essere piena, priva di sbarre per evitare lesioni a zampe e/o coda.

CAVIA O PORCELLINO D'INDIA

1. Animali di natura sociale, è vietato tenerli singolarmente. Questi animali sono felici e vivaci solo all'interno di un gruppo di loro simili: si dovrà altresì evitare il sovraffollamento.
2. La gabbia, per una sola coppia di cavie, non deve presentare dimensioni inferiori ai mq 2,00; per ogni altro esemplare aggiunto, le dimensioni dovranno essere aumentate di 1/3. Questi animali rimangono in salute solo se possono divertirsi insieme ai loro simili e avere posto a sufficienza per correre.
3. La temperatura di gestione dovrà essere intorno ai 20-22°C.
4. E' necessario avere un comportamento di rispetto alla loro indole naturale: se trasportandoli al di fuori del loro ambiente naturale, o afferrati e sollevati, questi animali, pur sembrando sorprendentemente tranquilli, sono in realtà immobilizzati dalla paura.
5. Per i porcellini d'India a pelo lungo, deve essere tagliato il pelo per far sì che vedano bene, non inciampino o non insudicino il pelo con le proprie feci.

SCOIATTOLO

1. Le gabbie devono avere dimensioni minime di 70 x 45 x 70 cm di altezza con rete a maglie inferiori a 2 cm, alcuni grossi rami naturali, nido con un foro di entrata di 3 cm e di dimensioni superiori a 15 cm.
2. La lettiera deve essere costituita da torba, fieno di buona qualità o altri materiali adeguati.

GERBILLO

1. Le gabbie devono avere dimensioni minime di 56 x 35 x 50 cm di altezza.
2. Lettiera in truciolo di abete, tutolo di mais o altro materiale idoneo.

TOPO E e RATTO

1. Le gabbie devono avere dimensioni minime di 56 x 35 x 50 cm di altezza, preferibilmente con sbarre orizzontali, con abbondante lettiera fatta con tutolo di mais, truciolo di abete, striscioline di carta o altri materiali adeguati.

MANGUSTE E VIVERRIDI

1. Prevedere aree di almeno 8 mq fino a 2 esemplari, aumentate di 2 mq per ogni esemplare in più.
2. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane e rifugi che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

CHIROTTERI

1. Le voliere devono avere dimensioni tali da consentire il volo, con rami e strutture cui i soggetti possano appigliarsi ed arrampicarsi e cassette-nido che consentano all'animale l'appoggio e di sottrarsi alla vista.

Disposizioni per singole specie di RETTILI

SERPENTI

1. I terrari, per 1 – 2 esemplari, devono avere le seguenti dimensioni:

- lunghezza: pari almeno al 66% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto;
- larghezza: pari almeno al 40% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto;
- altezza: pari al 40% (66% per le specie arboricole) dell'animale maggiore contenuto.

2. Devono comunque sempre essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35 h (80 cm di altezza per le specie arboricole).

CAMALEONTI

1. Il Terrario deve avere dimensione minima di cm 60 x 50 x 100h, ben sviluppata in altezza, con almeno una parete in rete per una adeguata aerazione

2. Devono essere forniti nascondigli che consentano ad ognuno degli esemplari alloggiati di isolarsi dagli altri, evitando la coabitazione forzata di esemplari adulti.

3. Per le specie terragnole il terrario deve avere dimensione minima di cm 80 x 40 x 40 con abbondante lettiera dove possano affossarsi.

IGUANA E ALTRI SAURI

1. Il Terrario, per 1 - 2 esemplari, deve avere dimensione minima di:

- lunghezza: pari almeno al 150% della lunghezza dell'animale più grande
- larghezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande
- altezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande (nell'Iguana verde e nei sauri arboricoli almeno il 100% della lunghezza dell'animale).

2. Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35h (60h per Iguana verde e specie arboricole).

3. Deve essere presente una zona rifugio a livello del pavimento, e disponibilità di posatoi sopraelevati robusti e facilmente raggiungibili per le iguane e le specie arboricole o arrampicatrici.

4. Devono essere riprodotte le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente queste specie, facendo riferimento ad un Medico Veterinario esperto del settore, che dovrà assegnare apposite prescrizioni scritte da esibire in caso di controlli. In particolare, dovrà essere garantito un sistema di riscaldamento e di ventilazione che permetta di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.

CHELONI

Testuggini terrestri

1. In relazione alle esigenze fisiologiche, si deve provvedere a realizzare la struttura per l'alloggio più idonea, con contenitori, per 1 - 2 esemplari, lunghi almeno 4 volte la lunghezza dell'animale, e larghi 3 volte la lunghezza dell'animale. Devono comunque essere rispettate le dimensioni minime di cm 60 x 40 x 25h.

2. Per le specie autoctone, che effettuano il letargo, deve essere prevista una sistemazione in ambiente esterno, in recinti le cui dimensioni non devono essere inferiori ai 2 m di lato per singolo individuo.
3. Le recinzioni dovranno essere provviste di copertura in rete e rete interrata per evitare l'ingresso di predatori o la fuga degli animali. All'interno del recinto si deve provvedere al posizionamento di diversi rifugi e predisposte zone di ombra permanente in cui gli animali possano ripararsi dal sole. Premettendo che non si tratta di animali che richiedono obbligatoriamente relazioni sociali tra conspecifici, ad esclusione del periodo dell'accoppiamento, si deve tenere conto del numero massimo di esemplari e della ripartizione del numero di individui in base al sesso: il rapporto da prevedere è di 3 femmine e 1 maschio. Un sovraffollamento e/o un rapporto squilibrato tra i sessi può sfociare in aggressioni.
4. Per specie tropicali o sub-tropicali, che non effettuano il letargo, dovrà essere sempre garantito, durante i periodi freddi, un ricovero caldo ove ripararsi.

Tartarughe acquatiche

1. In relazione alle dimensioni della vasca, si deve limitare il sovraffollamento, considerato che alcune specie presentano elevata territorialità che può sfociare in aggressività intraspecifica; quindi ove lo spazio non lo permetta, devono essere gestite anche singolarmente.
2. Il terracquario non deve presentare dimensioni inferiori ai 60x40x50 cm di altezza, con parte emersa facilmente accessibile e di dimensioni tali da consentire la sosta fuori dall'acqua a tutti i soggetti. La parte sommersa deve presentare una profondità tale da consentire agevolmente il nuoto.
3. Poiché la loro temperatura corporea dipende da quella dell'ambiente circostante, devono avere la possibilità di scaldarsi al sole. Nelle frequenti giornate fredde devono disporre di un surrogato del sole.

ANFIBI

1. Devono essere previsti acquari (per le specie esclusivamente acquatiche), terracquari o terrari umidi (per le specie esclusivamente terrestri), con disponibilità di rifugi e nascondigli, e con vasche a prevalente sviluppo orizzontale.

INVERTEBRATI

1. Aracnidi di grandi dimensioni: Terrari di almeno cm 50 x 30 x 30 di altezza per esemplare.